



COMUNE DI FROSSASCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28.07.2023;

Art. 1

Variazione dell'aliquota di compartecipazione

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 viene stabilita annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale.
2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

Art. 2

Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Frossasco alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Art. 3

Modalità di applicazione

1. L'addizionale è calcolata applicando le aliquote previste per i singoli scaglioni di reddito in modo progressivo sul totale del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinato ai sensi del TUIR 917/1986.

Art. 4

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota viene determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale nei limiti di legge. In assenza di apposito provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
L'aliquota può essere ridotta qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell'Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili. Rimane peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell'aliquota stessa.
2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 142 lett. a) della legge n. 296 del 27.12.2006.
3. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Frossasco determina, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita secondo i seguenti scaglioni di reddito:

Scaglione reddito	Aliquota %
contribuenti con reddito imponibile da 0 euro a 15.000 euro	0,40
contribuenti con reddito imponibile da 15.001 euro a 28.000 euro	0,50
contribuenti con reddito imponibile da 28.001 euro a 50.000 euro	0,60
contribuenti con reddito imponibile oltre 50.000	0,80

4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 5 Esenzioni

Sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti che presentano i seguenti requisiti reddituali:
– redditi inferiori a € 10.500,00

Per redditi superiori alla soglia di esenzione l'addizionale deve essere calcolata sull'intero reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef.

Art. 6 Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Frossasco attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.

4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

5. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento entro il 15 febbraio di tale anno, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

Art. 7 Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,

- trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.

3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Art. 8
Pubblicazione e informativa

1. Il Servizio Finanziario del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2002.

L'efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.

2. Lo stesso Servizio Finanziario procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare.

Art. 9
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.